



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 novembre 2008 (25.11)  
(OR. fr,de)**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2005/0242 (COD)**

---

---

**15862/08  
ADD 1**

**CODEC 1566  
MAR 213  
ENV 838**

**ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"**

---

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER/CONSIGLIO

---

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla responsabilità civile ed alle garanzie finanziarie degli armatori  
**[prima lettura] (AL +D)**

- Adozione

a) della posizione comune

b) della motivazione del Consiglio

- Dichiarazione

---

**Dichiarazione della Germania**

La Germania intende la norma di cui all'articolo 2, paragrafo 3 nel senso che essa riconosce agli strumenti figuranti nell'allegato I preminenza anche rispetto all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva e quindi garantisce che, anche in futuro, il proprietario registrato di una nave registrata in uno Stato contraente della convenzione "Bunker Oil" di stazza lorda inferiore a 1.000 non debba sottoscrivere un'assicurazione per la copertura della responsabilità per i danni causati dall'inquinamento derivante dal combustibile delle navi.